

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 53 DEL 07.03.2018

Oggetto: Convenzione con ITIS Cobianchi di Verbania per l'effettuazione di alternanza scuola lavoro anno 2018.

IL DIRETTORE

PREMESSO che

- la L. 107/2015 prevede che gli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno della scuola media superiore effettuino obbligatoriamente un percorso di orientamento denominato "alternanza scuola lavoro" della durata di 200 ore con attività dentro e fuori dalla scuola;
- i percorsi formativi di alternanza scuola lavoro sono resi possibili sulla base di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti scolastici e soggetti disponibili ad ospitare gli studenti per il periodo dell'apprendimento;

VISTA la nota del 06.03.2018 (prot. EP n. 658 in pari data), con la quale l'ITIS Cobianchi di Verbania propone l'attivazione di una convenzione per l'effettuazione di progetti di alternanza scuola lavoro per l'anno 2018 e per uno studente del proprio Istituto, precisamente Matteo Parazzoli;

VISTO lo schema di convenzione predisposto dall'ITIS Cobianchi di Verbania in conformità alla normativa sopra richiamata, che si allega al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che l'attività formativa rientri nelle finalità istituzionali dell'Ente Parco e che la collaborazione con gli istituti scolastici superiori possa utilmente coinvolgere studenti sulle attività ed i progetti di interesse dell'Ente Parco;

VISTO lo schema di convenzione predisposto dall'ITIS Cobianchi di Verbania e preso atto degli obblighi a carico dell'Ente Parco, quale soggetto ospitante, previsti nell'ambito della succitata Convenzione, che non comportano oneri finanziari diretti a carico del bilancio dell'Ente Parco;

DATO ATTO che le attività di formazione e orientamento del percorso di alternanza scuola lavoro non costituisce in ogni caso rapporto di lavoro;

VISTI il D.Lgs 165/01 e lo Statuto dell'Ente Parco, in tema di competenze del Direttore;

DETERMINA

1. DI APPROVARE lo schema di convenzione per lo svolgimento del percorso di alternanza scuola lavoro pervenuto dall'ITIS Cobianchi di Verbania, in qualità di soggetto promotore, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. DI DARE ATTO che il percorso oggetto di convenzione riguarderà n. 1 studente del l'ITIS Cobianchi di Verbania, e precisamente Matteo Parazzoli;
3. DI PROCEDERE alla sottoscrizione del succitato schema di **convenzione** tra le parti.



Ente Parco Nazionale Val Grande
Istituito con D.P.R. del 23.11.1993

Sede operativa: Piazza Pretorio, 6 - 28805 Vogogna (VB) - Tel. 0324.87540 Fax 0324.878573

E-mail: info@parcovalgrande.it - Sito internet: <http://www.parcovallgrande.it>

Sede legale: Cicogna frazione di Cossonno - C.F. 93011840035

Il Direttore certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo on line sul sito web istituzionale dell'Ente Parco Nazionale Val Grande (www.parcovallgrande.it) il giorno _____ ai sensi dell'articolo 32 della legge 69/2009.

Vogogna, li _____



Il Direttore
Dr. Tullio Bagnati



ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Legge 13 luglio 2015, n. 107

CONVENZIONE DI TIROCINIO

TRA

L'Istituto di Istruzione Superiore "Lorenzo Cobianchi" con sede in Piazza Martiri di Trarego n. 8 - 28921 Verbania, codice fiscale 84000500037, d'ora in poi denominato "**SOGGETTO PROMOTORE**", rappresentato dalla Dott.ssa Vincenza Maselli, nata a Andria (BA) il 09 marzo 1962, codice fiscale MSLVCN62C49A285W.

E

PARCO NAZIONALE VAL GRANDE

con sede legale in (via, cap, luogo)

codice fiscale..... e P. IVA (obbligatoria)

d'ora in poi denominato "**SOGGETTO OSPITANTE**", rappresentato dal Sig.....

nato a il..... codice fiscale

codice ATECO attività (non obbligatoria per le imprese individuali e le associazioni).

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il "**SOGGETTO OSPITANTE**", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n°1 studenti in alternanza scuola lavoro su proposta di ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE LORENZO CONBIANCHI di VERBANIA , di seguito indicato anche come il "**SOGGETTO PROMOTORE**".

Art. 2.

1. L'accoglimento delle/degli/ studentesse, studenti beneficiari del percorso per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor scolastico interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor aziendale della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor aziendale formativo esterno;



4. Per ciascuno studente/ssa beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

7. **Il soggetto esercente la patria potestà e lo studente firmano un patto formativo in cui si dichiarano i diritti e doveri e l'impegno a osservare le regole del progetto di Alternanza Scuola Lavoro sia per le attività propedeutiche svolte in istituto, che per le attività di stage formativo presso la struttura ospitante, (azienda).**

Art. 3.

1. Il docente tutor scolastico interno svolge le seguenti funzioni:

- c) elabora, insieme al tutor aziendale esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- d) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- e) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- f) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- g) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- h) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- i) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- j) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor aziendale esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.



Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore. Il tirocinante è assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In particolare per quanto attiene all'assicurazione INAIL, ai sensi del D.P.R. n. 156 del 09.04.1999, il soggetto promotore non aprirà una posizione specifica essendo valida l'assicurazione globale che lo Stato ha con l'INAIL, per gli alunni in attività scolastica. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competenti per il territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali copia tutte le informazioni necessarie sul tirocinio formativo e di orientamento in Alternanza Scuola Lavoro.

Polizze assicurative:

- **Infortunio sul lavoro INAIL**
- **PLURIA SCUOLA ASSICURAZIONI via Giotto,2 28100 Novara**

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor scolastico interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP, ASPP);

In relazione all'obbligo di formazione sulla sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n°123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*); Visto l'art. 2 del decreto che equipara a lavoratore, il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n° 196; Visto l'art. 15 del decreto (*Misure generali di tutela*), comma 1 lettera n) informazione e formazione adeguate per i lavoratori; Visto l'art. 36 e 37 del decreto (*informazione, formazione, addestramento*); Il tirocinante riceve nella fase propedeutica del progetto attuata in istituto una formazione di base in tema di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro secondo un protocollo interno alla scuola che prevede un *modulo generale* (cenni di normativa, organigramma della sicurezza, D.P.I., D.P.C., P.O.S., segnaletica antincendio, pronto soccorso, buona prassi di evacuazione), ed un *modulo specifico* (rischio chimico, biologico, elettrico, meccanico, da video terminali, sollevamento carichi), differenziato a seconda degli indirizzi di studio. La formazione del tirocinante è curata dal responsabile e dagli addetti al servizio prevenzione e protezione dei



rischi e dai preposti. I moduli di formazione specifica a seconda del contesto di stage sono suddivisi in: 4 ore di formazione (rischio basso), 8 ore di formazione (rischio medio), 12 ore di formazione (rischio alto).

Si precisa che il tirocinio formativo e di orientamento, (rif. art.2, comma 1 della presente convenzione), non costituisce rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d, della legge n° 196 del 1997. Di conseguenza il tirocinante assolve al diritto/dovere di lavoratore solo in relazione al decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione **ha durata annuale** e decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.
3. E' riconosciuta facoltà al soggetto ospitante di risolvere la presente convenzione in seguito a non prevedibili cause relative all'organizzazione e conduzione dell'azienda.



PROGETTO FORMATIVO

(Inserire nella convenzione fino a 10 studenti)

TUTOR DIDATTICO (indicato dal soggetto promotore) PATRIZIA BALZARINI

Cell:338 7945224

mail: patrizia.balzarini@cobianchi.it

Nominativo del tirocinante 1 PARAZZOLI MATTEO

Classe frequentata 4^a Indirizzo di studi CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI

nato a VERBANIA il 29/07/2000 residente a MERGOZZO

via Borrette,12 codice fiscale PRZMTT00L29L746H

Ambito di inserimento in azienda/ente

TUTOR AZIENDALE

Periodo stage: dal 11/06/2018 al 31/07/2018

Orario stage: (6 ore) dalle alle

1. Obiettivi del tirocinio e sintesi del progetto formativo:

L'alternanza scuola lavoro entra nel nostro sistema educativo con la legge 28 marzo 2003, n.53, che all'articolo 4 la prevede come possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo, consentendo ai giovani che hanno compiuto il quindicesimo anno di età di svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni "attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti, pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro." Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, che ne è conseguito, definisce l'alternanza quale modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Sono gli studenti che possono presentare la richiesta di svolgere, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, il percorso formativo prescelto alternando periodi in aula e in contesti lavorativi, nel rispetto del medesimo profilo educativo del corso di studi ordinario. In altre parole, il giovane mantiene lo status di studente, la responsabilità del percorso è in capo alla scuola e l'alternanza è presentata come una metodologia didattica e non costituisce affatto un rapporto di lavoro. Le attività nella struttura ospitante possono essere realizzate anche in periodi di sospensione della didattica. Per i soggetti disabili i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati in modo da promuoverne l'autonomia. "Con l'alternanza scuola lavoro si riconosce un valore formativo equivalente ai percorsi realizzati in azienda e a quelli curricolari svolti nel contesto scolastico. Attraverso la metodologia dell'alternanza si permettono l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi corsi di studio". Il progetto Alternanza Scuola Lavoro vuole quindi favorire nella studentessa e nello studente più consapevolezza nelle scelte lavorative e di studio future, ma anche per permettere un collegamento tra la formazione in aula e sul campo. Il programma in azienda prevede attività collegate alle competenze professionali di base che possano arricchire le conoscenze acquisite e far esprimere le competenze dello studente.



2. Descrizione a cura del tutor aziendale degli obiettivi e delle attività riferite al contesto operativo in cui si svolge il tirocinio.

ALLEGATO 1 : file di testo da inviare al tutor didattico, da allegare alla presente convenzione.

3. Obblighi del tirocinante

- Seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze.
- Rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio.
- Rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.

4. Valutazione preliminare dei rischi per l'attività di Alternanza Scuola Lavoro

D.L.gs 81/2008

(A CURA DEL SOGGETTO OSPITANTE)

Consigliata ma non obbligatoria per le imprese individuali e le associazioni.

Dati riferiti all'azienda

Nome azienda: _____ R.S.P.P. o Datore di lavoro: _____

Settore di Attività: _____ CODICE ATECO Attività: _____ n° lavoratori: _____

Informazioni riferite alla sicurezza

E' consentito un sopralluogo preliminare in azienda/ente da parte del tutor didattico in accordo con il responsabile dei servizi prevenzione o protezione o in sua vece del datore di lavoro dell'azienda?	si	no
Il tutor aziendale che affiancherà l'allievo/i ha ricevuto una formazione in materia di sicurezza sul lavoro?	si	no
Le mansioni dell'allievo/i in tirocinio, in parte concomitanti quelle dei lavoratori dell'azienda, sono prese in considerazione nella valutazione dei rischi dell'azienda?	si	no
La mansione prevede l'utilizzo di macchine, attrezzature, sostanze pericolose delle quali si è valutato il rischio?	si	no
Vengono forniti i dispositivi di protezione individuali (DPI) se previsti?	si	no
E' prevista la sorveglianza sanitaria per le mansioni svolte dall'allievo? *	si	no
<i>* n.b.: la sorveglianza sanitaria deve essere opportunamente valutata dall'azienda e presa in considerazione solo quando effettivamente necessaria, tenendo conto delle mansioni, dei rischi connessi, della frequenza ed esposizione al rischio, della durata del tirocinio, tenendo presente che gli stage avranno durata massima di 25 giorni effettivi.</i>	si	no

La presente convenzione ha n° 1 allegato : (Obiettivi del tirocinio e sintesi del progetto formativo)

Luogo e Data

Istituto di Istruzione Superiore Lorenzo Cobianchi

[denominazione Soggetto Ospitante]

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Vincenza Maselli

Legale rappresentante

(Firma omessa ai sensi del art.3, c.2°, D.L.vo 39/2003)

Timbro e firma -----